## LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 02-03-2007 REGIONE TOSCANA

Disposizioni per le consigliere regionali in maternità. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 5 del 7 marzo 2007

> Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

> > la seguente legge:

## **ARTICOLO 1**

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 47/1983

- 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983,
- n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri
  regionali), sono inseriti i
  sequenti:
- "4 bis. Si considera presente la consigliera regionale che non partecipa alle
- sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per
- le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
- ${\tt n.}\ 151$  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
- sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
- legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione

o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1, dello stesso d.lqs. 151/2001.". "4 ter. La consigliera regionale è tenuta a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 4 bis, il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45.". "4 quater. Si considera presente il consigliere regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di congedo di paternità, nei casi previsti dall'articolo 28 del d.lgs. 151/2001. Il consigliere regionale è tenuto a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale la certificazione prevista dal comma 2 dell'articolo 28 citato.".

## **ARTICOLO 2**

Modifiche all'articolo 4 bis della 1.r. 47/1983

1. Al comma 4 dell'articolo 4 bis della l.r. 47/1983 è aggiunto in fine il seguente periodo: "nonché per ogni giornata in cui la consigliera o il consigliere regionale sono considerati presenti ai sensi e per i periodi di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 4 bis ed all'articolo 4, comma 4 quater.".

## **Formula Finale:**

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 marzo 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.02.2007.